



STUDIO GAFFINO SIM
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE



ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE

La nostra Società ha aderito alla procedura denominata “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (di seguito “Arbitro”).

Il 3 giugno è stato istituito, presso la Consob, l'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** ([delibera n. 19602 del 4 maggio 2016](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro).

Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie è caratterizzato **dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura**, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori.

L'accesso all'Arbitro è del tutto **gratuito per l'investitore** e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le **controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza** cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di *equity crowdfunding*.

Con delibera n. 19783 del 23 novembre 2016 è stata determinata al 9 gennaio 2017 la data di avvio dell'operatività.

Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una **procedura completamente on-line**. Tuttavia, al fine di venir incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici (e che non intendono avvalersi del supporto di procuratori o associazioni dei consumatori), sarà possibile, per i primi due anni, inviare i ricorsi in formato cartaceo. La procedura procederà successivamente in via telematica.

La procedura consente sia all'investitore, sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il **pieno contraddittorio tra le parti** e si conclude con una decisione dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, stabilirà le regole che avrebbero dovuto trovare applicazione nel rapporto tra intermediario e investitore, eventualmente anche indicando il diritto dell'investitore a ottenere il risarcimento del danno.

La **decisione** del collegio **non è vincolante per l'investitore** che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la **sanzione reputazionale** della pubblicazione di tale inadempimento

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO WEB www.consob.it

Roma, 12 dicembre 2016

Studio Gaffino S.I.M. S.p.A.

STUDIO GAFFINO S.I.M. S.p.A.

SEDE LEGALE
Piazza della Libertà, 20
00192 - Roma

www.gaffinosim.it

SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Tel. 06.32.41.862
Fax 06.32.35.545

amministrazione@gaffinosim.it

CAPITALE SOCIALE: EURO 2.000.000 I.V.
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 05843841007
AUTORIZZATA CON DELIBERA CONSOB N. 12635 DEL
27/6/2000 E CON D.LGS. N. 164 DEL 17/09/2007
ISCRIZIONE R. I. ROMA N. 244660/1999
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(ART.62 COMMA 1 D.LGS 23/07/96 N.415)